PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 1

In aggiunta alla somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 4, lettera d), della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire un ulteriore aumento del capitale delle societa' di cui la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi. A tale scopo, il Ministero del tesoro corrispondera' all'azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 10 dicembre 1969, n. 969
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazioni-azionarie-dell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it